SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 novembre 1991, n. 362.

Norme di riordino del settore farmaceutico . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1991.

Ripartizione di fondi per la realizzazione della carta geologica. Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 13 novembre 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1985 (decennali), 1° dicembre 1986 (decennali) e 19 dicembre 1986 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1991 e scadenza nel mese di dicembre 1992 . . . . Pag. 12

DECRETO 13 novembre 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1987 (quinquennali), 1° giugno 1988 (quinquennali), 1° dicembre 1990 (quinquennali) e 1° giugno 1991 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1991 e scadenza nel mese di giugno 1992 . . . . Pag. 13

DECRETO 13 novembre 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 22 novembre 1991, di durata quinquennale, per l'importo di 700 milioni di ECU . . . . Pag. 14

Ministero delle finanze

DECRETO 7 novembre 1991.

Modalità di pagamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 . . . . Pag. 18

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 11 novembre 1991.

Sostituzione del commissario governativo dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni . . . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 19 ottobre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Palit - Società cooperativa a r.l.», in Drusacco - Vico Canavese, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 22

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla società Giuliana vita S.p.a., in Trieste . . . . Pag. 23

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 22 luglio 1991, n. 14.

Estensione al territorio nazionale dell'attività del registro tumori animali coordinato dal Centro nazionale di referenza per l'oncologia veterinaria e comparata . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Modificazioni ad autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali. Pag. 31

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità . . . . Pag. 31

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato . . . . Pag. 31

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base . . . . Pag. 31

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1991) . . . . Pag. 32

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 1991) . . . . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

91A4005

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 69:

Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico: Obbligazioni fondiarie, obbligazioni agrarie ed obbligazioni opere pubbliche, sorteggiate il 31 ottobre 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 novembre 1991, n. 362.

Norme di riordino del settore farmaceutico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rapporto farmacie-popolazione

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

«L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico».

Art. 2.

Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari

1. L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 104. — *1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.

2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma».

Art. 3.

Sanzioni

1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.

Art. 4.

Procedure concorsuali

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanità, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario *ad acta* incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.

4. Il commissario *ad acta* di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

5. Il commissario *ad acta* di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità.

6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.

7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario *ad acta* di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.

8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario *ad acta* di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione.

9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Decentramento delle farmacie

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Dispensari farmaceutici

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono sostituiti dai seguenti:

«Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera *b)* del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

Art. 7.

Titolarità e gestione della farmacia

1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.

5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.

6. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.

7. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.

8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione.

Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.

10. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

Art. 8.

Gestione societaria: incompatibilità

1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 9.

Criteri per l'iscrizione all'albo

1. La lettera *e)* del primo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituita dalla seguente:

«*e)* avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio».

Art. 10.

Gestione comunale

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti».

Art. 11.

Titolarità e sostituzione nella gestione

1. L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

a) per infermità;

b) per gravi motivi di famiglia;

c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;

d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;

e) per servizio militare;

f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;

g) per ferie.

3. Nel caso previsto dalla lettera *a)* del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.

4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.

7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica».

Art. 12.

Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale

1. Il comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del personale dipendente.

2. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'articolo 7.

3. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 13.

Trasferimento di farmacia

1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, è sostituito dal seguente:

«Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori».

Art. 14.

Sanatoria

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire, per una sola volta, la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma 1 è continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria di servizi prestati, in qualità di direttore o collaboratore di farmacia, con interruzioni non superiori ad un semestre, purché alla data di entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca in via continuativa la farmacia da almeno sei mesi.

3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la legge 28 febbraio 1981, n. 34, e successive modificazioni, nonché gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — *L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio.*

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda alla autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 475/1968 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 17 *(Aree metropolitane)*. — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari».

— Per il nuovo testo dell'art. 1 della legge n. 475/1968 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 221/1968 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — Le farmacie sono classificate in due categorie:

a) farmacie urbane: situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) farmacie rurali ubicate in comuni frazioni o centro abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) *del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.*

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni [si veda al riguardo in nota all'art. 1, *n.d.r.*], *l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217».*

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, e come ulteriormente modificato dall'art. 13 della presente legge, è il seguente:

«Art. 12. — È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia, decorsi cinque anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno sei mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore».

Per il nuovo testo dell'art. 11 della citata legge n. 475/1968 si veda l'art. 11 della legge qui pubblicata.

Il testo del primo comma dell'art. 13 del regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, approvato con R.D. n. 478/1927, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 1730/1963, è il seguente:

«La domanda di registrazione della specialità medicinale deve contenere, oltre il nome, cognome e indirizzo del produttore richiedente:

1) il nome di vendita della specialità;

2) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti la specialità denominati secondo la pratica media, la forma della preparazione, l'uso al quale è destinata, e la dose di somministrazione;

3) le proprietà caratteristiche della specialità, che ne giustificano l'azione medicamentosa;

4) il periodo massimo di conservazione per le specialità che possono alterarsi;

5) il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo almeno dei principali componenti;

6) l'indicazione dell'officina di produzione;

7) il prezzo fisso di vendita al pubblico e quello al farmacista. La differenza tra i due prezzi deve essere tale da assicurare al farmacista un utile non inferiore al 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, e dall'art. 8, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. *Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.*

1-ter. *Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera* a) *del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.*

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti, nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso

entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 9 del D.L.C.P.S., n. 233/1946 (Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con la legge n. 561/1956, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;

c) *avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio.*

Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 475/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — *La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142* [riguardante l'ordinamento delle autonomie locali, *n.d.r.*], *nelle seguenti forme:*

a) *in economia;*

b) *a mezzo di azienda speciale;*

c) *a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;*

d) *a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.*

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.

Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

Note all'art. 12:

— Il testo del comma 2 dell'art. 15-*quinquies* del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) è il seguente: «2. Le facoltà previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge medesima».

Per il nuovo testo dell'art. 12 della legge n. 475/1968 si veda in nota all'art. 7 e per il nuovo testo dell'art. 9 della medesima legge si veda in nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 23 *(Aziende speciali ed istituzioni)*. — 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione».

Nota all'art. 13:

— Per il nuovo testo dell'art. 12 della legge n. 475/1968 si veda in nota all'art. 7.

Note all'art. 14:

— L'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, è così formulato:

«Art. 129. — In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera *a)*, per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi».

— Per il nuovo testo dell'art. 12 della legge n. 475/1968 si veda in nota all'art. 7.

Note all'art. 15:

— Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della legge n. 475/1968 era il seguente:

«Art. 3. — Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.

Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di età in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.

Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:

a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno tre anni;

b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno cinque anni;

c) professori universitari titolari di cattedra delle facoltà di farmacia;

d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facoltà con cinque anni di anzianità;

e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità dopo dieci anni dall'atto del trasferimento;

f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con cinque anni di anzianità.

Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.

Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovrà chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovrà accettare la prima farmacia che gli verrà assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potrà optare per altre sedi.

È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706».

«Art. 4. — La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 è nominata dal medico provinciale ed è composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede: da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanità con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso; da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità».

«Art. 5. — Ciascun commissario dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di venti punti per le prove di esame».

«Art. 6. — Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità sentiti il Consiglio superiore di sanità e la federazione degli ordini dei farmacisti.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.

Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami».

«Art. 7. — Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;

2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.

La valutazione dell'esercizio professionale non può superare i venti anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.

L'esercizio professionale è valutato:

a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;
b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.

Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia.

Per i collaboratori il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonché per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attività complementare, il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.

Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'art. 188-*bis* del predetto testo unico è equiparato al servizio di collaboratore in farmacia.

Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la cui capacità lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale».

«Art. 8. — Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità».

«Art. 16. — Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale è valutato nella misura prevista dall'art. 7 rispettivamente per i titolari o direttori di farmacia e per i collaboratori».

— La legge n. 34/1981 recava norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie.

— Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge n. 892/1984 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 27 febbraio 1981, n. 34), era il seguente:

«Art. 1. — I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purché la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo art. 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione e non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.

Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualità di titolare, direttore e collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purché al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475».

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche alla gestione di farmacie ubicate nei comuni dichiarati disastrati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, ed alle sedi resesi vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, come modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12».

«Art. 3. — Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorità sanitaria competente, per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande».

«Art. 5. — Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'art. 3

primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

Il commissario straordinario si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo mandato al commissario di Governo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2119):

Presentato dall'on. AUGELLO ed altri il 23 dicembre 1987.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 9 marzo 1988, con pareri delle commissioni II e VI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 25 luglio 1990; 22 novembre 1990; 20 dicembre 1990.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 21 dicembre 1990.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 22, 24 gennaio 1991; 5, 7 febbraio 1991, e approvato il 12 febbraio 1991 in un testo unificato con atti numeri 2196 (BORGOGLIO e SEPPIA), 3190 (PERANI ed altri), 4512 (PIRO ed altri), 4619 (TAGLIABUE ed altri), 4658 (PERANI ed altri), 4675 (RENZULLI ed altri), 4680 (POGGIOLINI), 4724 (SALERNO ed altri), 4900 (BORGOGLIO), 4936 (ARTIOLI ed altri) e 5234 (PISICCHIO).

Senato della Repubblica (atto n. 2667):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 27 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20, 21 marzo 1991 e approvato, con modificazioni, il 9 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 2119, 2196, 3190, 4512, 4619, 4658, 4675, 4680, 4724, 4900, 4936, 5234/*B*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 23 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, II, VI, X e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 28, 29 maggio 1991 e approvato il 25 giugno 1991.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 16 luglio 1991 ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il proprio *iter* alla

Camera dei deputati (atto n. 2119, 2196, 3190, 4512, 4619, 4658, 4675, 4680, 4724, 4900, 4936, 5234/*D*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 30 luglio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2667-*bis*):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 4 ottobre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 9, 23 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 23 ottobre 1991 (atto n. 2667-*bis/A* - relatore sen. MELOTTO).

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 1991.

91G0244

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1991.

Ripartizione di fondi per la realizzazione della carta geologica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1990, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visti l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 305/89 che ripartisce per ambiti regionali le risorse statali disponibili;

Visto altresì l'art. 14, comma 1 e 2, della ripetuta legge n. 305 che prevede, per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, una spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 30 miliardi per l'anno 1990, nonché un coordinamento dell'attività svolta dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti pubblici anche economici per le finalità di cui sopra;

Viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 concernenti l'approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Considerato che il citato programma triennale, sezione 4, cap. 2, punto 2, prevede quale prima fase di attuazione l'utilizzazione congiunta delle risorse di competenza del biennio 1989-90;

Viste in particolare la tabella 1 e 2 *B* alle pagine 167 e 172 della citata delibera del CIPE 3 agosto 1990, che attribuisce per la realizzazione del programma CARG per gli ani 1989-90 un importo di lire 50 miliardi;

Viste le intese di programma concluse, ai sensi della citata legge n. 305/89, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

Considerato che non è stato possibile raggiungere alcuna intesa con la regione Campania in quanto il progetto che è stato presentato in ritardo, risulta privo di cofinanziamento ed espone costi troppo elevati;

Considerato che, giusta le intese programmatiche sopra indicate, sono state assegnate risorse per complessivi 50 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 14, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305, relativa agli anni 1989-90 la somma di 50 miliardi è così

ripartita tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano come sotto elencate:

RISORSE ASSEGNATE IN MILIARDI

Regione		
Abruzzo	L.	2.150
Basilicata	»	2.650
Calabria	»	1.000
Emilia-Romagna	»	10.000
Friuli-Venezia Giulia	»	1.500
Lazio	»	1.950
Liguria	»	1.000
Lombardia	»	2.400
Marche	»	2.250
Molise	»	1.000
Piemonte	»	1.500
Puglia	»	2.850
Sardegna	»	3.100
Sicilia	»	3.200
Toscana	»	2.500
Umbria	»	1.000
Valle d'Aosta	»	2.400
Veneto	L.	1.600
Provincia autonoma di Bolzano	»	2.800
Provincia autonoma di Trento	»	3.150

Art. 2.

Con appositi atti convenzionali, da stipularsi con le regioni e province autonome ammesse al finanziamento di cui al precedente art. 1, saranno stabilite le modalità tecniche e le prescrizioni relative all'esecuzione delle attività, le forme di controllo e vigilanza sull'esatta programmazione, esecuzione e realizzazione delle stesse attività, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

91A4987

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1985 (decennali), 1° dicembre 1986 (decennali) e 19 dicembre 1986 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1991 e scadenza nel mese di dicembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 320572/66-AU-97 del 21 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 4.700 miliardi;

n. 626091/66-AU-124 del 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 626376/66-AU-125 del 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 19 dicembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 499.975.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 21 novembre 1985 e del 25 novembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 12 dicembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, sono stati modificati l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 626091 del 25 novembre 1986 e l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale n. 626376 del 12 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1991 e scadenza nel mese di dicembre 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 320572 del 21 novembre 1985 e n. 626091 del 25 novembre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 626376 del 12 dicembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1992, è determinato nella misura:

dell'11,35% per i CCT decennali 1° dicembre 1985 - codice ABI 12846, emessi per lire 4.700 miliardi, cedola n. 7;

del 12,20% per i CCT decennali 1° dicembre 1986 - cedole ABI 12873, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 6;

dell'11,95% per i CCT settennali 19 dicembre 1986 - codice ABI 12874, circolanti per L. 499.975.000.000, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 959.196.387.250, così ripartite:

L. 533.450.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1985;

L. 366.000.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1986;

L. 59.746.387.250 per i CCT settennali 19 dicembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4990

DECRETO 13 novembre 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1987 (quinquennali), 1° giugno 1988 (quinquennali), 1° dicembre 1990 (quinquennali) e 1° giugno 1991 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1991 e scadenza nel mese di giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 252278/66-AU-161 del 26 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° giugno 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.400 miliardi;

n. 193314/66-AU-227 del 22 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 348717/66-AU-240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1991 e scadenza nel mese di giugno 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia rigurdante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 429875 del 27 novembre 1987, n. 252278 del 26 maggio 1988, n. 193314 del 22 novembre 1990 e n. 348717 del 23 maggio 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1992, è determinato nella misura:

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987 - codice ABI 13007, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 9;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° giugno 1988 - codice ABI 13019, emessi per lire 1.400 miliardi, cedola n. 8;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990 - codice ABI 13092, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,45% per i CCT settennali 1° giugno 1991 - codice ABI 13200, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 991.261.500.000, così ripartite:

L. 62.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987;

L. 90.296.500.000 per i CCT quinquennali 1° giugno 1988;

L. 386.985.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990;

L. 451.482.500.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4989

DECRETO 13 novembre 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 22 novembre 1991, di durata quinquennale, per l'importo di 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468, del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 10,60% annuo lordo e al prezzo fisso di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 700 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 22 novembre 1991 e scadenza il 22 novembre 1996.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere risposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono annesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accessi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0.75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione deve essere di un importo minimo di 5 centesimi oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 19 novembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata a partire dal valore del «diritto di sottoscrizione» più elevato fino ad esaurimento dell'importo offerto.

Il prezzo di aggiudicazione dei certificati verrà determinato con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 22 novembre 1991.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 19 novembre 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 22 novembre 1991, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 19 novembre 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 20 novembre 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà due quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

I certificati verranno rimborsati alla pari il 22 novembre 1996. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 10,60% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 22 novembre di ciascun anno a partire dal 1992 e sino al 1996. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 22 novembre di ciascun anno dal 1992 al 1996.

Nel caso in cui non siano disponibili le suddette quotazioni a causa di chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzata la più recente media disponibile, rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi; nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1992 al 1996, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1991
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 256

91A4988

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 1991.

Modalità di pagamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, deve essere effettuato mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione;

Visto l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che disciplina il versamento agli enti destinatari delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per definire le modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale, tra l'altro, è approvato il modello di scheda sulla quale il concessionario è tenuto ad annotare i versamenti effettuati dai contribuenti;

Ritenuta la necessità di predisporre, per i versamenti previsti dal citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 299, una modulistica specifica e visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare una apposita distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, adottato nell'adunanza del 21 ottobre 1991, prot. n. 141;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento delle imposte dovute sugli incrementi di valore degli immobili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, va effettuato mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune in cui ha sede l'ufficio del registro competente a ricevere la dichiarazione prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 2.

Per il versamento dell'imposta di cui all'art. 1 deve essere compilata la distinta mod. 9, modulario F., riscossione n. 9, conforme a quella riportata nell'allegato 1 al presente decreto.

Per il versamento dell'imposta va utilizzato il codice tributo 8850, gruppo 54.

A fronte di ogni versamento il concessionario rilascia un attestato e una quietanza di pagamento, dei quali quest'ultima va conservata dal contribuente per propria documentazione, mentre l'attestato va allegato alla dichiarazione da presentare all'ufficio del registro.

Sulla dichiarazione di cui al comma precedente vanno riportati la data del versamento, l'importo versato, il numero della quietanza e il codice della concessione; se il versamento di riferisce a più dichiarazioni, gli estremi del versamento stesso vanno riportati solo su una dichiarazione.

Art. 3.

Le somme riscosse per versamento diretto al concessionario devono essere riversate, al netto delle commissioni spettanti, secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al capo VIII, cap. 1233.

Per la contabilizzazione dell'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto il concessionario deve istituire una apposita scheda, per contribuente e per ufficio del registro, conforme all'allegato 2 al presente decreto, da aggiornare nei quindici giorni successivi alla data di riscossione.

Per la registrazione dei dati di riscossione e per l'acquisizione dei relativi supporti magnetici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, e nel decreto ministeriale 6 agosto 1990, salvo per quanto concerne l'acquisizione, rilevabile dalla distinta mod. 9, del dato relativo al numero di dichiarazioni cui si riferisce il versamento e del numero di codice dell'ufficio del registro cui sono inviate le dichiarazioni. Tali dati devono essere registrati nelle zone del record tipo 2 riservate, rispettivamente, all'importo versato a titolo di interessi per tardivi versamenti e al periodo di riferimento cui si riferisce il versamento.

Art. 4.

Ai fini dei controlli previsti dal comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, il concessionario, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 per l'aggiornamento della scheda del contribuente, trasmette all'ufficio del registro le schede di cui all'art. 3.

Una volta eseguiti i necessari controlli automatici, i dati relativi alle riscossioni effettuate a norma dell'art. 1 vengono trasmessi su supporto magnetico al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1/I

MODULARIO
Finanze Riscossione - 9

Mod. 9

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELL'INVIM (Art. 1, comma 3, D.L. 13.9.1991, n. 299)

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

attenzione: scrivere a macchina o stampatello

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV (sigla)

VIA e PIAZZA	N CIVICO

Imposta da versare a fronte di |__|__|__| dichiarazione/i

COD TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO

Codice contribuente

PROV	COMUNE	CODICE	C C

Importante: vedere a tergo le avvertenze

DATA		
giorno	mese	anno

FIRMA ....

UFFICIO DEL REGISTRO (cui è inviata la dichiarazione)	
PROVINCIA (sigla)	CODICE

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e serie ....

dal n. .... al n. ....

(Carta bianca, grafica color nero)

ALLEGATO 1/2

ED. 1991

AVVERTENZE

Questa distinta, compilata in ogni sua parte, deve essere utilizzata per il versamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299.

Il versamento va effettuato alla concessione nella cui circoscrizione è compreso il comune in cui ha sede l'ufficio del registro competente a ricevere la dichiarazione prevista dall'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

Nella compilazione della distinta, si richiama l'attenzione sulla necessità di riportare esattamente i seguenti dati:

- il numero delle dichiarazioni (o della dichiarazione) a fronte delle quali si esegue il versamento;
- indicazione dell'ufficio del registro competente a ricevere le dichiarazioni;
- numero di codice identificativo del competente ufficio del registro, che può essere richiesto direttamente al concessionario.

L'attestato rilasciato dal concessionario va allegato alla dichiarazione da presentare all'ufficio del registro. Sulla stessa vanno riportati gli estremi del versamento (data del versamento, importo versato, numero della quietanza e codice della concessione).

Nel caso di più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il contribuente può effettuare cumulativamente un unico versamento; in tal caso, gli estremi di versamento vanno riportati solo su una dichiarazione.

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI D'IMPOSTE

COD. TRIB.	GRUPPO	DESCRIZIONE
8850	54	INVIM (art. 1, comma 3, D.L. 13-9-1991, n. 299.

SANZIONI

Incompletezza della distinta. L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000; per l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Ritardati, omessi o insufficienti versamenti. Per questa infrazione è applicabile la sopratassa del 30% della somma non versata o versata in ritardo, ridotta al 10% se il versamento è effettuato nei cinque giorni successivi a quello di scadenza.

(Carta bianca, grafica color nero)

ALLEGATO 2

CONCESSIONE DI ____________ Cod. Conc. ____________

UFFICIO DEL REGISTRO DI ____________

SCHEDA DEI VERSAMENTI INVIM

(Art. 1 - D.L. 13-9-1991 n. 299)

ANNO 19 ____

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Ditta ____________ Contribuente n. ____________

DOMICILIO FISCALE

C.A.P. ____________ Comune ____________ Prov. ____________

Via o Piazza ____________ Numero Civico ____________

Accreditamento versamenti diretti

Foglio n.

DATA VERSAMENTO	NUMERO DI QUIETANZA	CODICE TRIBUTO	GRUPPO DI IMPOSTA	NUMERO DICHIARAZIONI	VERSAMENTI
				TOTALE	

Il Concessionario

Lì, ____________ ____________

91A4955

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 novembre 1991.

Sostituzione del commissario governativo dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto n. 24411, in data 18 luglio 1991, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 18 ottobre 1991, della gestione commissariale dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dello stesso giorno, con il quale il termine di durata dell'Ente, previsto dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è stato prorogato di due anni;

Considerato che la commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede legislativa, nella seduta del 6 novembre 1991, il disegno di legge (atto n. 4531) concernente: «Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni»;

Considerato che il disegno di legge in parola, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, prevede sostanziali innovazioni in ordine ai compiti dell'Ente ed alla sua struttura organizzativa, contemplando altresì il mutamento della denominazione dell'Ente;

Ritenuto che permangono tuttora le cause che hanno dato luogo alla gestione commissariale disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 13134, in data 10 marzo 1982;

Considerato peraltro che, in vista dell'approvazione definitiva del disegno di legge sopra citato, appare opportuno dare avvio alla preliminare e necessaria fase di transizione;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del commissario governativo, in sostituzione del dottor Giorgio Francini, il cui incarico è scaduto il 19 ottobre 1991;

Considerato che non si ravvisa, almeno allo stato, la necessità di prorogare la durata in carica dell'organo consultivo previsto dal decreto ministeriale n. 13134, in data 10 marzo 1982;

Ritenuta altresì l'opportunità di fissare la scadenza della gestione commissariale fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione dell'Ente;

Decreta:

1. Il dott. Giorgio La Pira, residente a Torrita di Siena, Podere Sant'Antonio n. 45, è nominato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino all'insediamento degli organi di amministrazione, commissario governativo dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in sostituzione del dott. Giorgio Francini.

2. Dalla stessa data di cui al punto 1, il sig. Roberto Maggi, il sig. Giulio Paganelli e l'ing. Ilvano Rasinelli cessano dalla carica di componenti della Consulta istituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 13134, in data 10 marzo 1982.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4968

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Palit - Società cooperativa a r.l.», in Drusacco - Vico Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 21 maggio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Palit - Società cooperativa a r.l.», con sede in Drusacco - Vico Canavese (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Palit - Società cooperativa a r.l.», con sede in Drusacco - Vico Canavese (Torino), costituita per rogito notaio dott. Forma Renzo, numero repertorio 41305 in data 21 aprile 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Anna Guizzardi, residente in corso Orbassano, 255, Torino, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1991

Il Ministro: MARINI

91A4967

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla società Giuliana vita S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 13 giugno 1991 e le successive integrazioni e modificazioni in data 27 giugno e 23 settembre 1991 presentate dalla società Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 124511 del 30 settembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla società Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa 40RV: capitalizzazione a premio unico ricorrente, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla precedente tariffa 40RV;

3) tassi di frazionamento da applicare alla predetta tariffa 40RV;

4) tassi di opzione del capitale garantito alla scadenza contrattuale per le garanzie di capitale certo a premio unico o a premio unico ricorrente in rendita vitalizia immediata, in rendita vitalizia temporanea e in rendita certa;

5) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 4).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4972

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 22 luglio 1991, n. 14.

Estensione al territorio nazionale dell'attività del registro tumori animali coordinato dal Centro nazionale di referenza per l'oncologia veterinaria e comparata.

Agli assessori regionali alla sanità
All'assessore alla sanità della provincia autonoma di Trento
All'assessore all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano
Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

e, per conoscenza:

Ai direttori degli istituti scientifici di ricovero e cura
Ai direttori degli istituti di anatomo-istopatologia veterinaria
Ai direttori degli istituti di clinica medica veterinaria
Ai direttori degli istituti di clinica chirurgica veterinaria
Al presidente della FNOVI
Al presidente della SCIVAC - Soc. cult. ital. vet. animali da compagnia - Università di Torino
Al presidente della AIVPA - Ass. ital. vet. piccoli animali

Su iniziativa di questo Ministero, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta (IZS) e l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova (IST) hanno attivato, a partire dal 1985, un piano di rilevamento dei tumori spontanei animali sul territorio della Liguria (registro tumori animali).

I risultati ottenuti nel primo quinquennio d'indagine hanno fornito una consistente documentazione sull'incidenza delle neoplasie animali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria.

Inoltre le valutazioni èpidemiologiche in comparazione con i dati del registro tumori umani hanno rafforzato la convinzione sulla validità della iniziativa.

La opportunità di integrare efficacemente le conoscenze multidisciplinari mediche e veterinarie per l'individuazione di possibili fattori oncogeni ambientali e la ricaduta sociale di questa attività di ricerca per la prevenzione della popolazione residente ha convinto lo scrivente Ministero ad estendere l'indagine in oggetto all'intero territorio nazionale e ad incaricare la sezione di Genova dell'IZS di svolgere le funzioni di Centro di referenza nazionale per l'oncologia veterinaria e comparata.

Tale centro, in collaborazione con l'IST di Genova, ha il compito di indicare i criteri diagnostici e di archiviazione computerizzata dei dati sui tumori animali nonché di coordinare le attività degli istituendi Centri di diagnostica oncologica interregionali (CDOI) presso gli II.ZZ.SS.

In considerazione dell'interesse della ricerca si invitano le SS.LL., ciascuna per la propria competenza, a dare le opportune disposizioni ai servizi veterinari territoriali affinché nell'ambito delle ispezioni presso gli impianti di macellazione sia posta particolare attenzione al rilevamento delle forme neoplastiche negli animali, come già richiesto con circolare n. 35/1989 del 18 dicembre 1989.

È altresì importante che le SS.LL. predispongano opportune misure di controllo clinico-diagnostico sugli animali ricoverati nei canili e/o presentati negli ambulatori delle UU.SS.LL., nonché di consulenza oncologica e vigilanza sulla correlata attività degli ambulatori privati, in collaborazione con le sezioni provinciali degli II.ZZ.SS.

Dai soggetti portatori di sospetta neoplasia dovranno essere prelevati sia in fase anatomo-ispettiva che in vivo per via chirurgica o bioptica campioni di tessuto tumorale da inviare ai laboratori di istologia degli II.ZZ.SS. competenti per territorio (CDOI). Detti laboratori avranno cura di effettuare gli esami istologici necessari e di trasmettere i preparati corredati dei relativi dati anamnestici e diagnostici al Centro di referenza per l'oncologia comparata di Genova, secondo le indicazioni di cui agli allegati *A, B, C, D*.

L'Istituto superiore di sanità (ISS) provvederà alla verifica periodica dell'attività del Centro di referenza nazionale in questione anche per fornire eventuali suggerimenti tecnico-operativi.

Al fine di procedere alla realizzazione dei compiti affidatigli, riguardanti essenzialmente la uniformità delle procedure analitiche e di archiviazione, il Centro di referenza, nel primo anno di attività, provvederà ad organizzare, con riunioni ed interventi di proprio personale, l'attività dei Centri di diagnostica oncologica interregionali riguardante:

modalità di prelievo dei campioni con relativa scheda di rilevamento anagrafico-anamnestica;

tecniche di preparazione cito-istologiche dei campioni;

criteri uniformi di classificazione e nomenclatura dei tumori animali;

criteri di codificazione veterinaria e medica per la comparazione delle neoplasie a comportamento biologico comune all'uomo e agli animali;

modalità di utilizzazione del programma computerizzato di raccolta dati.

Allo scopo di facilitare la raccolta delle neoplasie nelle varie specie animali il centro di referenza è stato incaricato di produrre materiale didattico-iconografico di base (posters) per il riconoscimento macroscopico dei principali tumori e materiale di supporto all'attività diagnostica istologica dei centri interregionali (set di diapositive). Il programma, già in avanzata fase di realizzazione, si prevede sia completato nel corrente anno con la distribuzione del materiale, a cura di questo Ministero, a tutte le sedi competenti UU.SS.LL. e II.ZZ.SS.

Il centro di referenza provvederà nel primo periodo alla convocazione di riunioni collegiali con la partecipazione del personale dei Centri di diagnostica interregionali al fine di verificare e uniformare per quanto possibile l'attività degli operatori incaricati.

Si raccomanda alle SS.LL. di voler dare corso alle disposizioni indicate e di relazionare semestralmente sulla progressione dell'attività diagnostica.

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

PROCEDURE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI DI TUMORI SU ANIMALI AL MACELLO

La raccolta dei pezzi patologici sospetti di neoplasie, prelevati al macello va eseguita secondo le indicazioni seguenti:

1) prelevare dalla massa tumorale i pezzi patologici della grandezza non inferiore a 1-2 cm^3;

2) fissare i campioni in formalina Policard in contenitori di plastica ermeticamente chiusi;

3) allegare ad ogni campione la relativa scheda (vedi allegato *C*);

4) inoltrare i campioni alla sezione degli II.ZZ.SS. del territorio di competenza.

Qualora presso il macello sia disponibile un laboratorio di istologia in grado di allestire dal pezzo patologico il preparato istologico, sarà sufficiente inviare alla sezione zooprofilattica (sede centrale) il vetrino con la scheda.

Il vetrino con relativa scheda sarà inoltrato al Centro di referenza di oncologia veterinaria e comparata presso la sezione zooprofilattica del Piemonte e Liguria di Genova.

ALLEGATO B

REGISTRO TUMORI ANIMALI PROT.Nº........

DATI ANAGRAFICI

Proprietario : .... Firma
Indirizzo : .... CAP, Città .... Tel. : ....
Inviato dal Dr. Città ....

Specie .... Razza .... Taglia ....
Data di nascita Eta .... Sesso M F C (anno ....
Nome .... Peso : .... Matricola RTA : ....

DATI ANAMNESTICI

Ambiente: Urbano Rurale Appartamento Giardino Altro ....
Alimentazione: Naturale Inscatolata Secca
Stato Generale: Buono Conservato Scadente

Organo: Apparato: ....
Data di Rilevamento .... Data di Prelievo ....
Scheda citologica Nº .... Scheda clinica Nº..
Diagnosi .... Interessamento linfonodi ....

Prelievo Chirurg.: Parziale Totale Linfonodo asportato
Mastectomia :Nodulectomia Semplice Regionale Unilaterale Bilaterale
Prelievo Autoptico

Dimensioni ....

Rilevamenti : Primario Recidiva Metastasi

Altri tumori: No Si Diagnosticati : Data Prot. Nº ....

Osservazioni Macroscopiche e Cliniche
....
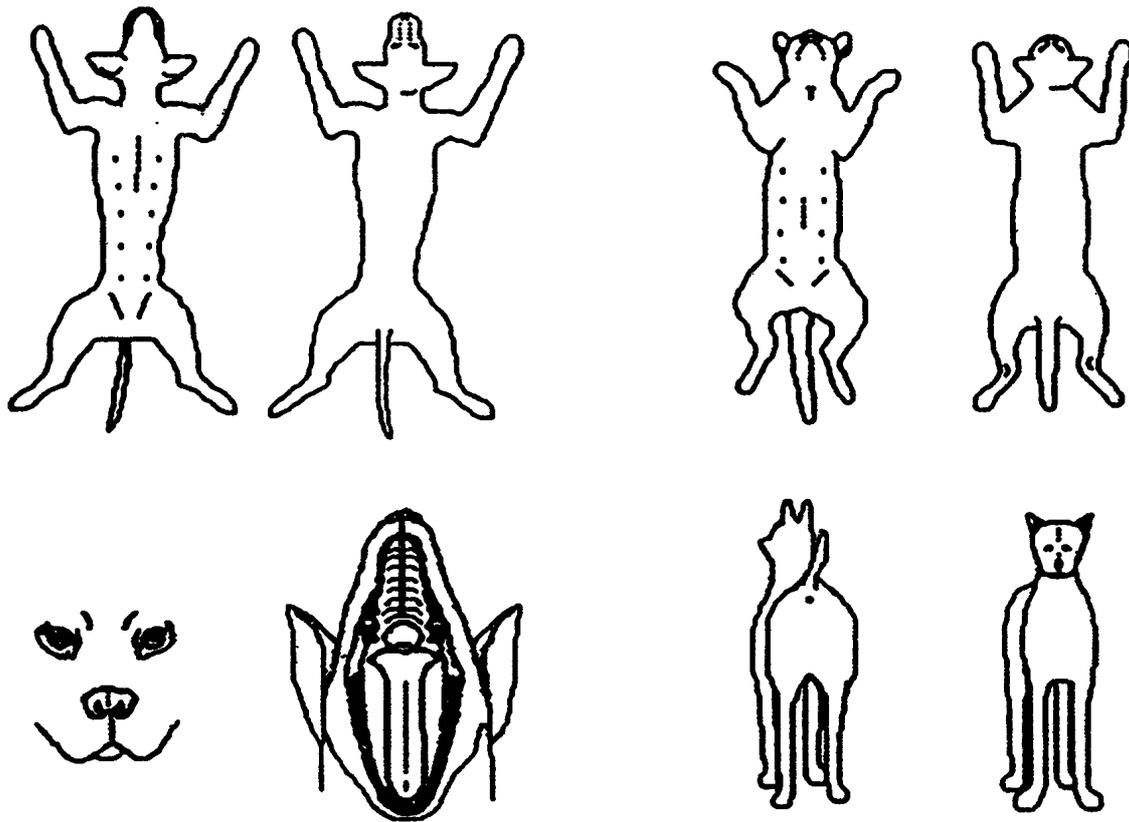
Descrizione istologica:

....

....

....

....

....

....

DIAGNOSI.

....

....

ALLEGATO C

REGISTRO TUMORI ANIMALI

N° Istol. .... N°RTA .... /2 **Bovini**

Inviato da .... il ....

Indirizzo .... Tel ....

Allevamento .... Macello ....

Luogo di prelievo .... Data di prelievo ....

* * * * * * * * * * DATI ANAMNESTICI * * * * * * * * * * *

Razza .... Età .... Sesso ....

Tipo di stabulazione .... Alimentazione (foraggio
(mangime
(altro ....

Prove sierologiche .... Esito ....

* * * * * * DESCRIZIONE DELLE LESIONI RISCONTRATE * * * * * * *

Clinica..

....

Anatomopatologica ....

....

* * * * * * * * * * TIPO DI PRELIEVO * * * * * * * * * * * *

Autoptico .... Bioptico .... Sangue ....

Organo .... Apparato ....

Dimensioni .... Linfonodi ....

* * * * * * * * * * ISTOPATOLOGIA * * * * * * * * * * * *

Descrizione delle lesioni ....

....

....

....

....

Diagnosi ....

....

Cod. topog. SNVDO .... Cod. topog. ICD-O ....

Cod. morf. ICD-O ....

Tessuto Tumore ....

ALLEGATO *D*

Rilevamento ambientale patologia ANIMALI ACQUATICI

Prot. N°. .... N°RTA..

ORIGINE DEL CAMPIONE

marina .... acqua dolce ....

cattura .... allevamento ....

Inviato da .... il ....

Data di prelievo .... Tipo di prelievo ....

Eventuali inquinamenti riscontrati ....

....

CLASSIFICAZIONE ZOOLOGICA

Classe .... Ordine ....

Famiglia .... Genere ....

Specie .... Nome comune ....

Sesso .... Stadio di vita .... Dimensioni cm................ Peso ....

TIPO DI CAMPIONATURA

Metodo di cattura .... N° di cala ....

Conservazione : tempo .... Tipo ....

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ad autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sotto indicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

PROVVEDIMENTO N. MI/4 del 13 novembre 1991 ·

Specialità medicinale: *Sintomodulina* (timopentina).

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 330.

Oggetto del provvedimento: modifica di indicazioni terapeutiche: aggiunta dell'indicazione «Complicanze delle neoplasie da chemio e/o radioterapia».

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

PROVVEDIMENTO N. MI/5 del 13 novembre 1991

Specialità medicinale: *Timunox* (timopentina).

Titolare AIC: Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23.

Oggetto del provvedimento: modifica di indicazioni terapeutiche: aggiunta dell'indicazione «Complicanze delle neoplasie da chemio e/o radioterapia».

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

PROVVEDIMENTO N. MI/6 del 13 novembre 1991

Specialità medicinale: *Levobren 50* e *Levobren* 100.

Titolare AIC: Knoll Farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, Milano.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: «Stati depressivi endogeni e reattivi. Disturbi somaliformi. Schizofrenie acute e croniche».

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

PROVVEDIMENTO N. MI/8 del 13 novembre 1991

Specialità medicinale: *Levopraid 50* e *Levopraid* 100.

Titolare AIC: Ravizza Farmaceutici S.p.a., via Europa, 35, Muggiò (Milano).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: «Stati depressivi endogeni e reattivi. Disturbi somaliformi. Schizofrenie acute e croniche».

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

PROVVEDIMENTO N. MI/9 del 13 novembre 1991

Specialità medicinale: *Fluimucil* - 5, 6 e 10 fiale mg 300, 20 compresse effervescenti mg 600, 60 buste mg 200 e 30 buste mg 100.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9.

Oggetto del provvedimento: modifica di una frase relativa alle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche attualmente autorizzate sono: «Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide».

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

91A4975

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 30 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1991, registro n. 48 Interno, foglio n. 33, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Luigia Cattaneo, nata ad Arcore (Milano) il 7 agosto 1908 (in alcuni atti indicata anche come nata il 21 agosto 1908) ed ivi deceduta il 13 luglio 1989, con testamento olografo in data 18 febbraio 1986, pubblicato dal notaio Giovanni Picone di Lissone (Milano) il 7 novembre 1989, n. 13879 2006 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un bene immobile sito in Arcore (Milano), via Roma n. 2, meglio descritto nella perizia di stima, asseverata da giuramento, del geom. Roberto Oldini in data 2 marzo 1990, del valore di L. 90.000.000, ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale di Milano, ed in una somma depositata presso la filiale della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde (Cariplo) in Arcore (Milano), pari, in data 11 settembre 1989, a L. 46.512.977.

91A4976

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 12 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1991, registro n. 48 Interno, foglio n. 35, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Sapetto, nata a Milano l'11 aprile 1902 e deceduta a Diano Marina il 29 dicembre 1986, con testamento olografo in data 15 gennaio 1985, pubblicato dal notaio dott. Bruno Trucco di Diano Marina l'8 gennaio 1987, n. 17686/5323 di repertorio.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», consiste in gioielli custoditi in una cassetta di sicurezza presso la Cassa di risparmio di Diano Marina, per un valore di L. 1.420.000.

91A4977

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso l'ufficio minerario di Iglesias, territorialmente competente, sono disponibili i dati relativi alle convenzioni sottoindicate:

«Zona 14: Area del Sulcis (Sardegna sud-occidentale)»;

«Zona 14: Area della Sardegna centro orientale»;

«Zona 14: Le successioni paleozoiche della Sardegna nord orientale»;

«Zona 14: Il complesso granitoide della Sardegna».

Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (deliberazione 22 dicembre 1983).

91A4978

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 57 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specialità medicinale Isopiramin della azienda Stholl Farmaceutici S.p.a., la data riportata in quarta colonna relativa alla decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati, ripetuta per ogni tipo di confezione con cui la specialità era posta in commercio, è rettificata nel senso che dove è scritto: «*1-10-1991*», si legga: «*1-1-1992*».

91A4983

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specialità medicinale Ciliar della azienda Lifepharma S.r.l., nella seconda colonna è soppressa la seguente confezione: «*30 bust. gran. mg 200, codice 025965043*»; nella terza colonna è soppressa la confezione: «*Mite 30 bust. gran. mg 200, codice immutato*»; nella quarta colonna è soppressa l'espressione: «*Non indicato (trattasi agg.zione Mite)*».

In calce alla medesima pag. 42, è soppressa la seguente frase: «*La decorrenza del divieto di vendita della specialità medicinale Rubinorm - IFI (20 capsule mg 180, codice 026327015) è procrastinata al 30 giugno 1991*».

91A4984

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 6 9 0 9 1 *

L. 1.200